

Circolare Informativa N. 1/2016

Oggetto: Integrazione e/o correzione Certificazioni Uniche inviate

Scaduto il termine di invio delle Certificazioni Uniche 2016 redditi 2015 fissato per il 7 marzo 2016 ora si potrebbe verificare la necessità di dover integrare e/o correggere le Certificazioni Uniche.


Occorre però distinguere le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il Modello 730, come i redditi di lavoro autonomo non occasionale, che possono essere inviate anche successivamente il 7 marzo (termine d'invio del modello "Ordinario" all'AE), senza applicazione di sanzioni, e comunque entro la scadenza del termine d'invio del Mod. 770, fissata al 31 luglio di ciascun anno (scadenza che slitta al 1° agosto 2016 in quanto cade di domenica) e le certificazioni Uniche contenenti redditi di lavoro dipendente, assimilato e redditi diversi che se non corrette entro 5 giorni alla scadenza (entro il 14 marzo essendo il 12 di sabato) rientrano nell'impianto sanzionatorio previsto dalla norma di seguito meglio specificato.

Rimane quindi ancora aperta la possibilità di correggere senza sanzioni le Certificazioni che attestano redditi che non confluiscono nel modello 730 precompilato.

Qualora, invece, si dovesse procedere all'integrazione o sostituzione di una CU, già inviata entro il 7 marzo 2016, che contiene dati utili per la predisposizione del Mod. 730 precompilato, è possibile porvi rimedio scontando le sanzioni previste dal nuovo impianto sanzionatorio previsto dall'art. 21 del D.lgs 158/2015.

CU 2016 omessa, tardiva o errata		
Ipotesi	Sanzione	Limite massimo della sanzione
<i>Sanzione prevista</i>	100 euro per ogni CU omessa, tardiva o errata	50.000 euro per anno e sostituto d'imposta
<i>CU 2016 errata, corretta e ritrasmessa entro 5 gg dal 7 marzo</i>	Nessuna sanzione	-
<i>CU 2016 errata, corretta e ritrasmessa oltre 5 giorni ma entro 60 giorni dal 7 marzo (ossia entro il 6 maggio)</i>	33,33 euro (1/3 di 100 euro) per ogni CU	20.000 euro per anno e sostituto d'imposta.

In caso di correzione della Certificazione Unica inviata, si dovrà spedire direttamente un nuovo modello sostitutivo con l'elaborazione di una nuova attestazione che sostituisce in tutto o in parte quella inviata precedentemente senza passare per l'annullamento della prima Certificazione inviata.



Procedimento di sostituzione

Per poter procedere alla sostituzione di una Certificazione errata, si dovrà:

- ✓ barrare la casella “Sostituzione” posta nel frontespizio;

TIPO DI COMUNICAZIONE	Annullamento	Sostituzione
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- ✓ compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche dei dati fiscali;
- ✓ impostare con il valore “S” il campo 9 della parte fissa del record D della CU che si intende sostituire;
- ✓ riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa del record D il protocollo telematico attribuito dai Servizi telematici alla singola CU che si intende sostituire.

La nuova certificazione sostituisce integralmente la precedente e qualora la certificazione contenga dati sia di lavoro dipendente che di lavoro autonomo la nuova certificazione dovrà contenere entrambi i dati anche se la correzione interessa solo una parte della Certificazione.

Procedimento di annullamento

Laddove si dovesse invece procedere all'annullamento delle Certificazioni, si dovrà:

- ✓ **barrare la casella Annullamento** posta in alto nel frontespizio del modello;

TIPO DI COMUNICAZIONE	Annullamento <input checked="" type="checkbox"/>	Sostituzione <input type="checkbox"/>
-----------------------	--	---------------------------------------

- ✓ **compilare una nuova certificazione** riportando solo la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente;
- ✓ **impostare con il valore "A" il campo 9** della parte fissa del record D della Certificazione Unica che si intende annullare;
- ✓ **riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa del record D il protocollo telematico** attribuito dai servizi telematici alla singola certificazione che si intende annullare.

In quest'ultimo caso, i record G e H non devono essere riportati.

A seguito dell'annullamento l'utente potrà inviare nuovamente la Certificazione corretta o integrata nel suo contenuto.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Ronciglione 18/03/2016

**SERAFINELLI BANNETTA
E ASSOCIATI**